



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 08-11-2011 n. 141

COPIA

**Oggetto: *Sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 476/2011 -
Riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.***

L'anno **Duemilaundici (2011)**, il giorno **Otto (8)** del mese di **Novembre**, alle ore **16:50** nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale. Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Fausto Merlotti**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

Simone Gheri, Fausto Merlotti, Antonio Ragno, Umberto Muce', Aldo Cresti, Luca Marino, Salvatore Fusco, Leonardo Tomassoli, Carlo Calabri, Federica Zolfanelli, Aleandro Morrocchi, Giulia Bartarelli, Gennaro Oriolo, Elena Capitani, Valentina Pinzauti, Pasquale Porfido, Franco Pieraccioli, Giuseppe Pantaleone Punturiero, Leonardo Batistini, Giuseppe Stilo, Pier Luigi Marranci, Alessandro Martini, Guido Gheri, Loretta Mugnaini, Cristian Bacci

ASSENTI i Sigg.ri:

Sonia Bagni, Giacomo-Harald Giacintucci, Patrizia Ciabattoni, Niccolo' Sodi, Paolo Savini

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Rocco Lauletta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: **Zolfanelli, Pieraccioli, Punturiero**

Viene trattato l'argomento in oggetto, posto al n. **4** dell'ordine del giorno

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno

Intervengono:Punturiero [PDL], Morrocchi [PD]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'approvazione del progetto della nuova strada in località Casellina, avvenuta con delibera consiliare 434 del 1981, fu disposto con atti della Giunta Comunale nn. 1102 e 1103 del 5.11.81, l'espropriazione, nonché l'occupazione d'urgenza delle aree a ciò necessarie, tra cui la particella 1087 di proprietà del Sig. Renzo Caciolli per una superficie di circa 1150 mq;
- nel 1982, previo avviso, fu preso formale possesso da parte del Comune delle aree e redatti gli stati di consistenza da cui risultò che l'area di proprietà dell'attore era coltivata direttamente dallo stesso a colture ortive con irrigazione;
- i relativi lavori per la costruzione della viabilità furono ultimati nel 1984;
- con provvedimento del 29.10.82 il Comune comunicò l'indennità provvisoria di esproprio, nella misura di £ 4.025.000 che, però, non fu accettata;
- con atto di citazione, notificato nel 1998, il Sig. Caciolli si rivolse al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno per illegittima acquisizione, nella misura di circa £ 154.000.000, oltre rivalutazione e interessi dal 6.2.1990, e la condanna del Comune al pagamento dell'indennità di occupazione, oltre interessi legali dal 7.1.82 e rivalutazione;
- il Comune si è costituito innanzi al Tribunale, contestando la domanda di parte attrice;
- a seguito di CTU ammessa in corso di causa, il perito d'ufficio, nonostante avesse accertato che l'area de qua ricadeva in fascia di rispetto autostradale e fosse destinata "a strada" ritenne applicabile al caso di specie il predetto art. 5 bis L. 359/92, determinandone il valore venale in £/mq 255.000, riducendo lo stesso ad 1/3, supponendo la destinazione dell'area solo a parcheggio;
- con perizia di parte il Comune contestò le conclusioni della CTU, ritenendo invece, l'area di specie inedificabile e, quindi, non applicabile il predetto art. 5 bis della L. 359/92, chiedendo che fosse determinato il valore dell'area secondo i valori agricoli medi previsti dall'art. 16 L. 865/71;
- con sentenza 3471 del 30.09.05 il Tribunale di Firenze dichiarò la propria incompetenza a favore della Corte d'Appello in ordine alla domanda di indennità di occupazione legittima, dichiarando prescritto il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva richiesto dall'attore;

- con atto di riassunzione innanzi alla Corte d'Appello, notificato nel 2006, il Sig Caciolli ha chiesto il pagamento dell'indennità di occupazione legittima nella misura di € 9.942,34, come determinato dal CTU nel primo grado di giudizio, oltre interessi legali dal 7.1.82, data del procedimento autorizzativo dell'occupazione d'urgenza;
- con successivo atto notificato nel 2006 lo stesso Caciolli ha impugnato la predetta sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma, nonché la condanna del Comune al risarcimento del danno di € 35.987,27, anch'essa determinata dal CTU nel primo grado, oltre interessi e rivalutazione dal 06.02.90;
- il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza del Tribunale n. 3471/05 ed, in ipotesi, perché fosse riconosciuto a favore di parte attrice il solo valore agricolo del suolo in comune commercio ed in via istruttoria perché venisse disposta CTU per determinarne il relativo valore;
- la Corte d'Appello, con sentenza parziale n. 1415 dell'8.10.09 ha ritenuto non prescritto il diritto del Caciolli al risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva posta in essere dal Comune ed ha, però, accolto la domanda di ipotesi dello stesso Comune, ritenendo in edificabile l'area occupata e quindi che era da quantificarsi il valore di mercato del terreno sulla base della destinazione agricola;
- con tale decisione veniva, dunque, disposto supplemento di CTU da cui poi è emersa la quantificazione del valore agricolo dell'area destinata a sede stradale in € 7.042,77, mentre quello dell'area con destinazione industriale in € 5.489,99, così complessivamente in € 12.532,76;

Preso atto che con sentenza n. 476 dell'11 aprile 2011 la Corte d'Appello di Firenze ha determinato il danno subito dal sig. Caciolli in € 12.532,76 con riferimento alla data del 06.02.1990, condannando il Comune al pagamento di tale somma in favore dell'attore con rivalutazione monetaria dal 06.02.90 ad oggi ed interessi da calcolare, compensando in ragione di $\frac{1}{4}$ le spese del doppio grado di giudizio e condannando il Comune a rimborsare a Caciolli i residui $\frac{3}{4}$ delle spese che per l'intero, per il primo grado sono state liquidate in € 5.198,06, oltre CAP e IVA ove dovuta (di cui € 248,06 per spese, € 1.200,00 per diritti, € 3.200,00 per onorari ed € 550,00 per rimborso spese generali) e per il secondo grado in € 4.680,11, oltre CAP e IVA ove dovuta (di cui € 517,61 per spese, € 1.400,00 per diritti, € 2.300,00 per onorari ed € 462,5 per rimborso spese generali);

Rilevato dalla motivazione della sentenza che la Corte d'Appello ha condiviso il valore indicato dal CTU in £ 10.630.100, pari a € 5.489.99 in riferimento a mq. 81,77 acquisiti dal Comune a destinazione industriale (£130.000 x 81,77);

Preso atto che, invece, per la più ampia porzione di mq. 1.363,67, il CTU ha indicato un prezzo di £ 85.000 a mq, rilevando che il vincolo autostradale impedisce la realizzazione di manufatti, ma non altre utilizzazioni dell'area quali ad esempio, quella a parcheggi privati;

Considerato che in relazione ad una simile destinazione il Comune si è opposto, rilevando l'assoluta inedificabilità dell'area talché occorrerebbe avere riguardo al valore agricolo e che la Corte ha condiviso il ragionamento del Comune, ritenendo che il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dalla legge non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire per la loro prossimità alla sede autostradale pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile all'occorrenza dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, impianto cantieri, deposito materiali, etc. Pertanto, anche opere minimali, quali quelle occorrenti per la realizzazione di parcheggi privati, sarebbero idonee a vanificare le esigenze alla base del rispetto autostradale, per cui non può che aversi riguardo al valore di mercato del terreno sulla base della destinazione agricola;

Rilevato, pertanto, che la Corte ha ritenuto che mq. 1363,67 devono essere valutati avendo riguardo al valore agricolo, per un valore di mercato di tale porzione di € 7.042,77;

Preso atto che con nota, registrata al protocollo n. 17440, il 03.05.11, al cui dettaglio ci si riporta integralmente, il legale di controparte, in esecuzione della citata sentenza ha chiesto all'Amministrazione comunale il pagamento delle spese legali di complessivi € 9.252,25;

Visto che con successiva nota prot. n. 19712 del 19.05.11, al cui dettaglio ci si riporta integralmente, il medesimo ha trasmesso, tra l'altro, anche il conteggio analitico delle somme dovute per il risarcimento del danno de quo per un importo complessivo di € 36.288,00, di cui € 22.894,26 per capitale rivalutato ed € 13.393,74 per interessi su capitale rivalutato;

Preso altresì atto che le spese di registrazione sentenza risultano pari a € 1.210,00;

Preso altresì atto che il legale con la predetta lettera del 19.05.11 ha chiesto altresì il rimborso dei $\frac{3}{4}$ della tassa di registrazione della prima sentenza non definitiva per € 126,00, ($\frac{3}{4}$ di € 168,00);

Visto l'art. 194 del D.L.vo 267/00 concernente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Vista la nota del 05.09.11 del Direttore Generale, con cui dichiara in merito alla causa in oggetto il debito fuori bilancio per un importo totale, a carico dell'Ufficio Avvocatura Comunale di € 10.462,25 (dato dalla somma di € 9.252,25 e € 1.210,00), da finanziare sul Capitolo 47010/1, che presenta sufficiente disponibilità;

Vista altresì la dichiarazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Manutenzione Ambiente del Settembre 2011 con cui attesta, relativamente alla vertenza de qua, un debito di € 36.288,00;

Preso atto che occorre, però, "attualizzare" i conteggi, calcolando gli interessi legali sul risarcimento del danno presuntivamente al 30 Novembre 2011 e calcolando l'aliquota IVA aggiornata del 21% per il calcolo delle spese legali;

Visto che a seguito di scambio di corrispondenza intercorsa nell'Ottobre 2011 - come da note prot. n. 38603 del 20.10.2011 e prot. n. 39017 del 24.10.11 - i conteggi riveduti, per le motivazioni di cui sopra, sono risultati i seguenti:

A) Capitale rivalutato: € 22.894,26.

B) interessi su capitale presuntivamente al 30 novembre 2011: € 13.494,71.

Quindi totale danno da risarcire: € 36.388,97 (dato dalla somma di A + B).

C) Spese legali: € 9.305,54.

D) Spese registrazione sentenza non definitiva € 126,00, pari ai $\frac{3}{4}$ del totale taxa registro.

E) € 1.210,00 per spese di cui € 907,50 a carico del Comune ed € 302,50 a carico del Sig. Caciolli.

Ritenuto opportuno procedere al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio;

Visti i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.L.vo 267/00;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 26
Non partecipano al voto	= 2
Partecipano al voto	= 24
Astenuti	= 3
Votanti	= 21
Favorevoli	= 21
Contrari	0

Esito: Approvato

Favorevoli = 21 [Bagni - Bartarelli - Calabri - Capitani - Ciabattoni - Cresti - Fusco - Gheri Simone - Lanini - Marino - Merlotti - Morrocchi - Muce' - Mugnaini - Oriolo - Pieraccioli - Pinzauti - Porfido - Ragno - Tomassoli Leonardo – Zolfanelli]

Astenuti = 3 [Bacci - Gheri Guido – Punturiero]

Non Votanti = 2 [Marranci – Martini]

DELIBERA

1) Di prendere atto della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sezione I Civile, n. 476/2011, repertorio 577, pronunciata nella causa R.G. n. 2492/06 di cui in premessa.

2) Di riconoscere, a seguito della sentenza della Corte d'Appello 476/2011, ai sensi dell'art. 194 del D. L.vo 267/00, il debito complessivo di € 46.728,01, così dettagliato:

- € 9.305,54 per spese legali come in premessa specificato;
- € 36.388,97, come in premessa specificato, per il risarcimento del danno da risarcire, maggiorato di interessi e rivalutazione a cui è stato condannato il Comune di Scandicci con la citata sentenza.
- € 126,00 per rimborso dei $\frac{3}{4}$ della tassa di registrazione della sentenza non definitiva 1415/09.
- € 907,50 per $\frac{3}{4}$ della tassa registrazione della suddetta sentenza.

3) Di prendere altresì atto che la tassa di registrazione è, ad oggi, pari a complessivi € 1.210,00 di cui € 907,50 ($\frac{3}{4}$ dell'importo), a carico del Comune, mentre € 302,50, ($\frac{1}{4}$ dell'importo), a carico del Sig. Caciolli;

4) Di dare atto che il Comune provvederà a registrare tale sentenza, pagando l'intero importo di € 1.210,00 e che, pertanto, la quota di $\frac{1}{4}$ a carico del Sig.

Caciolli di € 302,50 sarà detratta a compensazione dalla cifra complessiva dovuta allo stesso.

4) Di dare atto che il finanziamento dell'importo di €. 47.030,51 (comprensivo della quota parte a carico del Sig Caciolli di € 302,50 da detrarre a compensazione) sarà così garantito mediante determinazioni dirigenziali di impegno spesa e liquidazione da adottare sui capitoli di rispettiva competenza come di seguito indicato:

- € 10.641,54 per spese legali e registrazione mediante impegno sul capitolo 47010/1, "Spese e onorari di causa" ;

- € 36.388,97 per il risarcimento del danno, comprensivo di rivalutazione e interessi, mediante impegno sul capitolo 481000/43, "Acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale" finanziato da alienazioni; che presentano adeguata disponibilità.

5) Di comunicare quanto deciso con il presente atto alla Corte dei Conti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 26
Non partecipano al voto	= 5
Partecipano al voto	= 21
Astenuti	= 0
Votanti	= 21
Favorevoli	= 21
Contrari	= 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 21 [Bagni - Bartarelli - Calabri - Capitani - Ciabattoni - Cresti - Fusco - Gheri Simone - Lanini - Marino - Merlotti - Morrocchi - Muce' - Mugnaini - Oriolo - Pieraccioli - Pinzauti - Porfido - Ragno - Tomassoli Leonardo - Zolfanelli]

Non votanti = 5 [Bacci - Gheri Guido - Marranci - Martini - Punturiero]

DELIBERA

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. L.vo 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rocco Lauletta

IL PRESIDENTE
F.to Fausto Merlotti

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito
della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo
Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì